

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Riunione del 28 novembre 2019

Provvedimento straordinario

di incentivazione alla regolarità contributiva

Delibera in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, adottata dall'Assemblea dei Delegati ENPACL in data 28 novembre 2019, nell'ambito del potere conferito dall'articolo 16, comma 2, lettera a) dello Statuto ENPACL ed in forza dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 nonché dall'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del citato decreto legislativo.

L'Assemblea dei Delegati

- VISTA la legge 23 novembre 1971, n. 1100;
- VISTA la legge 5 agosto 1991, n. 249;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- VISTO il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", entrato in vigore il 29 marzo 1997 e convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- VISTO in particolare, il comma 6-bis dell'articolo 4, rubricato "Disposizioni in materia di condono previdenziale", di tale decreto legge;
- VISTO lo Statuto dell'ENPACL approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9172 del 31 luglio 2017, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 28 agosto 2017;
- VISTO in particolare, l'articolo 16, comma 2, lettera a) di tale Statuto;
- VISTO il vigente 'Regolamento di previdenza e assistenza', approvato dai Ministeri vigilanti con nota n. 3592 del 24 marzo 2017, di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 8 maggio 2017 n.105;

| | |
|-------------|--|
| VISTO | il 'Regolamento di previdenza e assistenza', approvato dai Ministeri vigilanti con nota n. 8641 del 26 giugno 2019, di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 12 luglio 2019 n.162, in vigore dal 1° gennaio 2020; |
| VISTO | quanto disciplinato dai Titoli III e IV del 'Regolamento di previdenza e assistenza', che regolano, rispettivamente, la rateazione dei debiti contributivi e il regime del sistema sanzionatorio del contributo soggettivo e del contributo integrativo; |
| RITENUTO | necessario adottare un provvedimento di natura straordinaria e temporanea che favorisca il conseguimento da parte dei Consulenti del Lavoro, iscritti o cancellati dall'ENPACL, del requisito della regolarità contributiva, come disciplinato dall'articolo 21 del 'Regolamento di previdenza e assistenza', in carenza del quale gli interessati non possono ottenere le prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 4 dello Statuto; |
| CONSIDERATO | il precedente provvedimento in materia di condono contributivo, adottato dall'ENPACL con delibera consiliare n.117 del 17 luglio 1997, approvato dai Ministeri vigilanti il 9 ottobre 1997, riferito ai contributi obbligatori dovuti dagli iscritti nel periodo 1972 – 1996; |
| UDITO | il Presidente; |

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui di seguito si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale:

1. In deroga alle disposizioni di cui ai Titoli III e IV del '*Regolamento di previdenza e assistenza*', i debiti per omissione contributiva, anche parziale, ovvero per ritardata effettuazione dei versamenti contributivi obbligatori a carico dei Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, loro eredi o superstiti, per le annualità 1997 – 2018, possono essere estinti versando integralmente:

- a) la contribuzione obbligatoria dovuta per tutti gli anni per i quali non risulta versata in tutto o in parte;
- b) le sanzioni relative all'omissione del versamento, come stabilite ai successivi punti 3 e 4;
- c) le eventuali spese legali per le procedure giudiziali instaurate.

La presentazione di tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d'affari ai fini IVA e del reddito professionale è condizione per l'ammissione a quanto previsto dal presente provvedimento.

Non rientrano nelle previsioni del presente provvedimento i debiti per i quali, a seguito di procedura esecutiva immobiliare, si è già tenuta l'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del C.P.C..

2. Sono ricompresi nei debiti di cui al punto precedente anche quelli, per l'importo residuo, per i quali è in corso, alla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti, la regolare riscossione rateale di cui al Titolo III del 'Regolamento di previdenza e assistenza', a condizione che il piano rateale fosse già in corso alla data del 31 dicembre 2018. I versamenti effettuati a tale titolo fino alla data di approvazione ministeriale, restano acquisiti dall'Ente e non sono rimborsabili.

3. Le sanzioni di cui alla lettera b) del punto 1 sono applicate come segue:

| Annualità di contribuzione | Misura % della sanzione applicata al contributo dovuto per ciascuna annualità |
|-----------------------------------|--|
| 1997-2000 | 15 |
| 2001-2004 | 12 |
| 2005-2008 | 9 |
| 2009-2012 | 6 |
| 2013-2018 | 3 |

4. La sanzione di cui al punto 3:

- a) è ridotta della metà nel caso di pagamento in unica soluzione, di cui al successivo punto 7, lettera a);
- b) è ridotta di due terzi in favore dei soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento da parte dell'Assemblea dei Delegati, si trovino nelle condizioni di cui al punto 2.
- c) è maggiorata di dieci punti percentuali, con una misura minima della sanzione pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), nel caso in cui la dichiarazione obbligatoria del volume d'affari ai fini IVA e/o del reddito professionale riferita a ciascuna annualità risulti presentata successivamente alla data di approvazione ministeriale della presente delibera.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente delibera da parte Ministeri vigilanti, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dell'ammontare del proprio debito e di aderire alle misure di cui al presente articolato, l'ENPACL fornisce, in apposita area del sito internet istituzionale e/o con apposita comunicazione, i dati necessari all'individuazione del debito, al netto delle eventuali rate versate in relazione a piani di

rientro già in atto, nonché delle relative sanzioni, determinate in base ai criteri di cui al punto 3.

6. Il debitore che intende aderire al presente provvedimento, manifesta all'ENPACL la sua volontà, entro il termine di novanta giorni dalla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Ente pubblicherà sul proprio sito internet. Tale dichiarazione ha efficacia interruttiva della prescrizione, costituisce riconoscimento del debito contributivo nei confronti dell'ENPACL e contiene la scelta irrevocabile del numero di rate nel quale l'interessato effettuerà il pagamento, entro il limite massimo previsto dal successivo punto 7, lettera b).

7. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del punto 1, può essere effettuato:

- a) in unica soluzione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui al punto 6;
- b) ratealmente, nel numero massimo di 120 (centoventi) rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100,00 (cento/00), di cui la prima rata con la medesima scadenza di cui alla lettera a).

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del punto 7, lettera b), sono dovuti gli interessi al tasso del due per cento annuo.

9. A seguito dell'unico o del primo pagamento, di cui al punto 7:

- a) non sono avviate nuove procedure giudiziali di recupero del credito;
- b) sono interrotte, nel caso di unico pagamento, ovvero sospese, nel caso di pagamento rateale, le procedure esecutive immobiliari avviate.

10. Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore;
- b) sistema dei pagamenti 'pagoPA'.

11. L'Ente dichiara la decadenza dalle agevolazioni del presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato ovvero insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;
- b) mancato ovvero insufficiente versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per le annualità successive al 2018, ove non sia stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 52

(‘Accertamento con adesione’) del ‘*Regolamento di previdenza e assistenza*’ in vigore dal 1° gennaio 2020;

c) omessa presentazione, alla scadenza dei relativi termini, della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 40 del medesimo Regolamento.

In tali casi i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

12. Le quote di pensione relative alle annualità di contribuzione oggetto di definizione agevolata ai sensi della presente delibera, sono determinate secondo il regime di *pro rata temporis* di cui all’articolo 5 del ‘*Regolamento di previdenza e assistenza*’.

13. In materia di regolarità contributiva, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 del ‘*Regolamento di previdenza e assistenza*’.